



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

## CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:**

**DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;**

**DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;**

**DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;**

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;**

**DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;**

**DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE**

**DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88**

### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che l'**Associazione QUARTU SOCCORSO**, di seguito per brevità denominata l'**Associazione**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

#### **Tutto ciò premesso**

**tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore SOLLA SONIA si conviene e si stipula quanto segue:**

#### Art. 1

**L'associazione** consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

**L'associazione**, che opera nel settore 118 e Protezione Civile, e che ha sede in Quartu Sant'Elena, Via Cilea , n. 79 tel. e fax 070/883370 cell. 3409071040 e mail quartu.soccorso@gmail.com Pec quartusoccorso@pec.sardegناسolidale.it, sito www.quartusoccorso.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- servizio sanitario
- protezione civile
- ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'associazione.

Precisa inoltre che l'**Associazione** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

**L'associazione**, che consente a **n. 3 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, **(comunque per un massimo di n. 3 soggetti nell'arco dell'anno)**, individua nel **Presidente o un suo delegato**, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

**L'associazione** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

#### Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'**Associazione** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **L'associazione** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'**Associazione** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'**Associazione** l'assicurazione INAIL dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'**Associazione**.

#### Art. 8


L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'**Associazione**.

#### Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 12/09/2019

Il Presidente dell'Associazione  
SONIA SOLLA



Il Presidente del Tribunale  
Dott. Mauro Grandesso Silyestri



## Aggiornamento dati

X ELIMINA

← RISPONDI

←← RISPONDI A TUTTI

→ INOLTRA

...



Quartu Soccorso &lt;quartu.soccorso@gmail.com&gt;

mar 03/08/2021 19:20

Contrassegna come non letto

A: Cristina Piu; UEPE Cagliari; Cristina Desogus; Tribunale CAGLIARI;

📎 1 allegato

Scheda  
riep~.pdf

Gentilissima Dottoressa Piu

la presente per comunicarle che dal 30/05/2021 è cambiato all'interno della ns Organizzazione di volontariato "Quartu Soccorso" il Consiglio Direttivo con nomi nuovi nelle cariche.

La Presidente ora è la sig.ra Monni Maria Vincenza.che è ben lieta di continuare l'attività con il tribunale e mi ha incaricata di inviarvi la scheda riepilogativa "modificata".

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

La segretaria

Raffaella Conte

Organizzazione di Volontariato

Quartu Soccorso ODV

Via Cilea n.79

09045 - Quartu Sant'Elena (CA)

C.F. 92080300921

Pec [quartu.soccorso@pec.sardegناسolidale.it](mailto:quartu.soccorso@pec.sardegناسolidale.it)

Tel. 070/883370

Visto,  
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

## Scheda riepilogativa dell'Organizzazione di Volontariato "Quartu Soccorso"

### Quartu Sant'Elena

Ubicazione sede	Quartu Sant'Elena
Cellulare	3669121264
E-mail	<a href="mailto:quartusoccorso@gmail.com">quartusoccorso@gmail.com</a>
PEC	<a href="mailto:quartusoccorso@pec.sardegناسolidale.it">quartusoccorso@pec.sardegناسolidale.it</a>
sito	<a href="http://www.quartusoccorso.it">www.quartusoccorso.it</a>
Presidente	Maria Vincenza Monni
Tutor	Maria Vincenza Monni o delegato
Convenzione LPU	12/09/2019
Durata della convenzione	3 anni
Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Attività di protezione civile</li><li>• Attività di supporto alle prestazioni sanitarie</li></ul>
Persone accolte	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 contemporaneamente</li><li>• 3 nell'arco di 1 anno</li></ul>